

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»

PARTE I

Disposizioni in materia di PNRR	6
---------------------------------------	---

TITOLO I

Governance per il PNRR	6
------------------------------	---

ART. 1 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR) 6	
--	--

ART. 2 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)	7
---	---

ART. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR).....	9
---	---

TITOLO II

Disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.....	11
---	-----------

Capo I

Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR.....	11
--	----

ART. 4 (Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo).....	11
--	----

Capo II

Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1 - Componente 1 del PNRR	12
--	----

ART. 5 (Misure in materia di regimi amministrativi)	12
---	----

ART. 6 (Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)	14
--	----

ART. 7 (Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)... 15	
--	--

ART. 8 (Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese).....	16
---	----

ART. 9 (Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)	17
--	----

ART. 10 (Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione).....	17
--	----

ART. 11 (Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)	18
--	----

ART. 12	
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)	23
ART. 13	
(Misure urgenti di semplificazione in materia di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di installazione di impianti e reti)	24
ART. 14	
(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti).....	24
ART. 15	
(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare).....	25
Capo III	
Disposizioni urgenti in materia di giustizia.....	26
ART. 16	
(Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)	26
ART. 17	
(Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)	28
Capo IV	
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito	29
ART. 18	
(Misure urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)	30
ART. 19	
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito)	30
Capo V	
Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.....	31
ART. 20	
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l’attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR).....	31
ART. 21	
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell’Investimento 1.7 «Borse di studio per l’accesso all’università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e	

industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)	32
Capo VI	
Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti	33
ART. 22	
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)	33
ART. 23	
(Istituzione di Asset Ferroviari Italiani S.p.A. – AFI in attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)	37
ART. 24	
(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)	40
ART. 25	
(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)	42
Capo VII	
Disposizioni urgenti in materia di investimenti	43
ART. 26	
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)	43
ART. 27	
(Disciplina dei crediti di imposta relativi agli investimenti – attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR e dell'Investimento 1.5 «Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)» della Missione 5 – Componente 3 del PNRR)	44
ART. 28	
(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)	44
Capo IX	
Disposizioni urgenti in materia di ambiente	45
ART. 29	
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)	45
PARTE II	
Disposizioni in materia di politiche di coesione	46

ART. 30	
(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)	46
PARTE III	
Disposizioni finali.....	48
ART. 31	
(Disposizioni finanziarie)	48
ART. 32	
(Clausola di salvaguardia)	49
ART. 33	
(Entrata in vigore).....	49
Allegato 1.....	50
Allegato 2.....	51

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con decisioni del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

Visto il decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»;

Visto il decreto- legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final del 4 giugno 2025 «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e di soggetti attuatori degli interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure dirette ad intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonché ad assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per la semplificazione normativa e le riforme istituzionali, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del *made in Italy*, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e delle ricerca e dell'istruzione e del merito;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

PARTE I Disposizioni in materia di PNRR

TITOLO I Governance per il PNRR

ART. 1

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

1. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei predetti

programmi e interventi provvedono a rendere disponibile mediante il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2025, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla medesima data.

2. In relazione ai cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 4 del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2, qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR.

ART. 2

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché di assicurare lo svolgimento delle attività in materia di gestione, monitoraggio, rendicontazione, audit e controllo del PNRR e gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti in relazione alla Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero delle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026» e dopo le parole: «nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «e di euro 2.500.000 per l'anno 2026»;

2) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 3, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3.900.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 le parole «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti

attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali.».

5. Al fine di rafforzare le azioni di supporto alle stazioni appaltanti previste dall'Investimento 1.10 "Sostegno alla qualificazione e all'e-procurement" della Missione 1 – Componente 1 del PNRR Misura 1, Componente 1, di cui alla milestone M1C1-75bis del PNRR, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi, nel limite massimo di 5 milioni di euro, delle eventuali economie di spesa relative agli interventi di cui all'Investimento 4.4.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR e agli interventi di cui all'Investimento 11 della Missione 7 del medesimo PNRR, per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati alla digitalizzazione e all'innovazione dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche mediante l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale per il supporto alla predisposizione degli atti di gara, alla verifica dei requisiti, al monitoraggio ed efficientamento delle fasi procedurali.

6. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1 del PNRR, è autorizzata la spesa di euro di euro 700.000,00 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico – operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 7, nonché per assicurare l'adempimento degli obblighi di rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR nel rispetto della tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea del 4 giugno 2025, Consip S.p.A. può indire nuove gare, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd) dell'Allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzati all'affidamento da parte delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e PMO. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 "Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR" della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo *Next Generation EU-Italia*.

ART. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della Missione 1, Componente 1 del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 recante "Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR", sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico Regis di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2020, n.178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmesse entro il **31 marzo 2026**.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.
3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «Per gli anni 2023 -2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale» sono soppresse.
4. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
5. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 4 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
6. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 4 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.
7. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
8. All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

b) al comma 4, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il completamento degli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo Ente attuatore ricompresi nel Piano.».

9. All'articolo 8, comma 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo, non utilizzate nell'anno 2025, sono conservate nel conto dei residui al termine dell'esercizio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».

10. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione Europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione, possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

11. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 10, è autorizzato un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è, altresì, autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata valorizzazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere l'attribuzione, in sede di valutazione dei titoli, di un punteggio aggiuntivo all'esperienza maturata nello svolgimento di attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del contingente di esperti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

12. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a euro 11.551.995,74 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

TITOLO II

Disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Capo I

Disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR

ART. 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, qualora si renda necessario, a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti, e l'applicazione delle previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 in materia di riduzione dei termini procedurali. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
2. Fino al 31 dicembre 2026, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 – *bis*, comma 3, del decreto – legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e di cui all'articolo 175, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 17- bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi compreso quello applicabile agli atti di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, è ridotto a dieci giorni e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge n. 241 è ridotto a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al precedente periodo, gli atti di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati si intendono acquisiti ai sensi del citato articolo 17-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, terzo periodo, della legge n. 241 del 1990 e il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione

del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

4. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono inserite le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta autorizzazioni o provvedimenti necessari».

5. Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 1 a 5-ter, del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Capo II

Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1 - Componente 1 del PNRR

ART. 5

(Misure in materia di regimi amministrativi)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7 e 7-bis» e dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. In ogni caso, l'amministrazione procedente può indire la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, direttamente in forma accelerata ai sensi dell'articolo 14-sexies, fatti salvi i casi in cui in cui disposizioni di legge prescrivono la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-ter.»;

b) dopo l'articolo 14-quinquies è aggiunto il seguente:

«Art. 14-sexies

(Conferenza di servizi accelerata)

1. L'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi decisoria in forma accelerata che si svolge ai sensi dell'articolo 14-bis con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o alla tutela dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

c) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»;

c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, comunque, la sanzione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) all'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto».

2. La collocazione di insegne di esercizio di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1 del predetto codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del primo, secondo, terzo, quarto periodo, si applicano le sanzioni dell'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 n. 241 del 1990.

3. Al fine di garantire omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica unica standardizzata per la collocazione delle insegne di cui al primo periodo. Entro lo stesso termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono apportate al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo. Resta ferma, per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, il regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

ART. 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

1. Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominati, acquisiscono d'ufficio, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i dati ISEE strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento della richiesta di rilascio, è valida per cinquanta anni ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto ministeriale.
3. Le carte di identità elettroniche, conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciate prima del termine di cui al comma 2 in favore di soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento del rilascio, sono utilizzabili, oltre il termine di dieci anni, esclusivamente sul territorio nazionale o nei rapporti con amministrazioni pubbliche nazionali come documenti di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e non consentono l'espatrio.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, i soggetti di età pari o superiore a 70 anni, titolari di carta di identità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono, a partire dal 1° novembre 2026, chiederne il rinnovo anche prima della data di scadenza.
5. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

(Rilascio della tessera elettorale in formato digitale)

1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 può essere rilasciata in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.».
6. All'articolo 98-quaterdecies, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I fornitori di servizi di accesso a Internet forniscono, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente Codice.».

ART. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, nei territori indicati nell'allegato 1, al presente decreto. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94 sono valide su tutti i territori in sperimentazione e sino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.
3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:
 - 1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini.»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;
 - 2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini.»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;
 - b) all'articolo 15:
 - 1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'Inps. Ai fini dell'invio telematico l'Inps mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'Inps. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'Istituto al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.»;
 - 2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - 3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
 - c) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le Regioni e Province autonome per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 è sostituito dal seguente: «214. L'utilizzo del Fondo è disposto dal Ministro per le disabilità, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h). Il Fondo è ripartito dal Ministro per le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalità di cui alle lettere a) e a-bis.».

5. Al decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, al capoverso 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.».

6. All'articolo 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Il programma di azione triennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le disabilità, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

7. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica al Garante.».

8. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

1. Ai fini di cui all'articolo 2220 del Codice civile, possono essere utilizzati, altresì, i tracciati digitali dei pagamenti effettuati attraverso terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.

2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato "Soldi pubblici", adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo pubblicando, nella sezione "Amministrazione trasparente", un link al predetto sito internet.

3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B del predetto decreto legislativo, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

4. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 125-bis, è abrogato;

b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127, le parole «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».

ART. 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

1. L'articolo 7, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale –

1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli individua i presupposti di valutazione e ulteriori casi di esclusione.».

ART. 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione» e il terzo periodo è soppresso.

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «impianti e servizi» sono aggiunte le seguenti parole: «, assicurando che la gestione dei rifiuti e le operazioni di bonifica siano effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per ciascuna categoria di rifiuti e secondo la relativa classificazione. Nel caso in cui le operazioni di gestione dei rifiuti e le operazioni di bonifica si siano rese necessarie in conseguenza di un incidente stradale, i relativi oneri sono posti a carico dei responsabili;».

3. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere individuati tra i medici in quiescenza già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.».

6. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

ART. 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'investimento 1.3 e dell'investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR e nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter

(Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali)

1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.

2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:

a) le identità digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché le soluzioni di portafoglio digitali;

b) le firme elettroniche avanzate, qualificate o digitali;

c) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;

d) gli strumenti di posta elettronica certificata o servizi elettronici di recapito qualificato, che garantiscono con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del titolare dello strumento o servizio.

3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ANPR è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:

a) tipologia di strumento digitale;

b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emittitore;

- c) natura del gestore, se pubblico o privato;
- d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;
- e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;
- f) uso dello strumento: se personale o professionale, ove applicabile;
- g) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;
- h) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;
- i) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;
- l) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori informazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.

5. I dati di cui al comma 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, AGID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui al comma 3 e 4.

6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali o altri strumenti digitali associati, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di

sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2, sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità di ANPR e della gestione dell'infrastruttura di cui al comma 2, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui al comma 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

13. Le informazioni di cui al comma 3 e 4 sono conservate in ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle Linee Guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.

14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui al comma 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 6-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.»;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;

4) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

5) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte di AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;

6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;

7) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. L'anagrafe di cui all'articolo 62 rende immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici che ne facciano richiesta, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, i servizi di accertamento delle informazioni anagrafiche, della residenza e dell'esistenza in vita.»;

c) all'articolo 50:

1) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: «2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi immediatamente o automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate da AgID.»;

2) il comma 3-ter è integralmente sostituito dal seguente: «3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;

d) all'articolo 62, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui al precedente periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.».

e) dopo l'articolo 62-quinquies è inserito il seguente:

«ART. 62-sexies

(Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare – ANGEMAR)

1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli

armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.

3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale, ove nominata, sono definiti:

a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679;

b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

5. Nelle more della piena operatività, ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.»;

f) all'articolo 64:

a) al comma 2-quater, dopo le parole «della pubbliche amministrazioni» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e dai gestori di servizi pubblici»;

b) al comma 3-bis, le parole «lettera a)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)» e le parole «lettere b) e» sono sostituite dalle seguenti «lettera c)».

2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonché per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica

dell'ANGEMAR, quantificata in 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, si provvede:

a) quanto a complessivi 4,8 milioni di euro per l'anno 2026:

1) in ragione di 3,5 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate per l'investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del PNRR;

2) in ragione di 1,3 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

b) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 12

(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies è inserito il seguente:

«Art. 2-quaterdecies.1

(Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese)

1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679, di una specifica procedura di notifica.

2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente

comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

ART. 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di installazione di impianti e reti)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Nelle more della definizione di un nuovo accordo in Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire uniformità sull'intero territorio nazionale nella formazione, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno 24 ore obbligatorie. Le modalità di erogazione e i contenuti dei corsi sono determinati mediante accordo approvato in Conferenza unificata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni e province autonome. Le regioni adeguano i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'accordo di cui al secondo periodo entro dodici mesi. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni, provvede al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo del presente comma e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. Al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 14, primo periodo, le parole: «su segnalazione dell'Autorità, e previa» sono sostituite dalle seguenti: «, previa»;

b) all'articolo 56:

1) al comma 1, le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe»;

2) al comma 2 dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica».

ART. 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 216, comma 8-septies le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;

b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento», sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti,»;

c) all'articolo 242, comma 13, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

d) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza», sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis», sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-bis del presente decreto»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.»;

3) al comma 4, alla lettera c), terzo periodo, le parole: «sono gestiti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere gestiti»;

e) all'articolo 265, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali ed internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme offshore, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.

5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 è abrogato.

ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

1. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «sei pezzi» sono sostituite dalle

seguenti: «12 pezzi», le parole «180 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «360 giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia.».

2. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

ART. 16

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;

b) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede», sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;

c) all'articolo 4-quinquies, comma 1, ultimo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio».

2. All'articolo 4-bis, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

3. Al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;

b) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;

c) all'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;

d) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

4. All'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da

svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova».

5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;

b) nel secondo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».

6. Le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3, lettera d), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° marzo 2026.

7. Al fine di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111 e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali, nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, sono istituite tre direzioni territoriali con sede in Milano, Roma e Napoli, rispettivamente, presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania. A ogni direzione territoriale, articolata ciascuna in due uffici dirigenziali non generali, è preposto un dirigente di livello generale con corrispondente incremento della dotazione organica del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e alla stessa è attribuito un contingente di 20 unità di personale amministrativo, di cui 12 unità di area funzionari e 8 unità di area assistenti. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, il relativo contingente di personale amministrativo di cui al periodo precedente è assicurato assegnando le unità presenti presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli che svolgono le attività di cui al comma 8 e avvalendosi delle vacanze della dotazione organica delle aree del personale degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria aventi sede nei rispettivi ambiti territoriali indicati nella tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto, nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. I direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali di cui al comma 7, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano:

a) la vigilanza sulla qualità e l'efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di segnalarne risultanze e criticità al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarietà, funzionali al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale;

b) lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di formulare proposte di soluzioni al Dipartimento della giustizia tributaria;

c) la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dei medesimi uffici;

d) il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità;

- e) la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attività e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria;
- f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
- g) la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari;
- h) la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipula ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
- i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria;
- l) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

9. I direttori di cui al comma 8 nell'ambito delle rispettive Direzioni territoriali, oltre alle attività e alle funzioni ivi indicate, assicurano:

- a) l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso;
- b) la gestione della logistica e della salute e sicurezza sul lavoro;
- c) la gestione delle relazioni sindacali.

10. Ai due uffici dirigenziali non generali presenti in ciascuna delle direzioni territoriali di cui al comma 8, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, è assegnata la dotazione organica rispettivamente di 5 unità di area funzionari e 4 unità di area assistenti e di 7 unità di area funzionari e 4 unità di area assistenti. Al primo ufficio sono attribuite le attività e le funzioni indicate nelle lettere da a) a e) del comma 8 e quelle indicate alle lettere a) e c) del comma 9. Al secondo ufficio sono attribuite le attività e le funzioni indicate nelle lettere da f) a i) del comma 8 e quelle indicate nella lettera b) del comma 9.

11. Agli oneri derivanti dai commi da 7 a 10 del presente articolo si provvede mediante la soppressione di 20 posti in organico nel ruolo del personale appartenente all'area dei funzionari e di 21 posti in organico nel ruolo del personale appartenente all'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario, con corrispondente riduzione dell'ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

12. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 7, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti nei commi da 7 a 10 del presente articolo.

ART. 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

1. Al decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati applicati ai sensi del primo periodo hanno diritto a un'indennità corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.».

3) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 8.400.604 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;

b) all'articolo 696-bis, dopo il sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal comma precedente si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

ART. 18

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026,».
2. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Art. 16-ter. Formazione in servizio continua ed incentivata e valutazione degli insegnanti»;
 - b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva»;
 - c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole «svolta in almeno tre regioni» sono soppresse;
 - d) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva di cui al comma 8».
3. All'articolo 399, comma 3-ter, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297 le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi».
4. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025».

ART. 19

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di garantire la regolare prosecuzione di tutte le attività di verifica e controllo connesse all'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito fino al termine della relativa operatività, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79:
 - 1) al comma 1, primo periodo, le parole «2025/2026», sono sostituite dalle seguenti: «2027-2028», la parola «100» è sostituita dalla seguente: «70» e le parole «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;
 - 2) al comma 5, la parola «2026» è sostituita dalla seguente: «2028»;

- 3) al comma 6, la parola «1.885.344» è sostituita dalla seguente: «2.777.814», dopo le parole «per l'anno 2026» sono aggiunte le seguenti: «, a euro 2.231.173 per l'anno 2027 e a euro 1.338.704 per l'anno 2028» e le parole «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2028»;
- b) all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ultimo periodo, le parole «2025/2026», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2027/2028»;
- c) all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
- 1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono estese per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 40 milioni di euro a valere sul Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020, anche in deroga all'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»;
 - 2) al comma 5, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 1.529.948 per l'anno 2026, di euro 3.824.868 per l'anno 2027, di euro 2.294.921 per l'anno 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026, 2027 e 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

ART.

20

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 798.416, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
2. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1-bis, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il

godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi e, a tal fine, sono versate dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.»;

b) all'articolo 1-quater, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al precedente periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali all'intervento, da cedere al Comune.».

ART.

21

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'università” della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:

a) le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;

b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché all'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;

c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n.71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ai seguenti dati:

- a) cognome;
 - b) nome;
 - c) data e luogo di nascita;
 - d) codice fiscale;
 - e) dati identificativi dell'università e del corso di studio presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n.71 è stata erogata allo studente;
 - f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 maggio 2025, n.71, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
 - g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 maggio 2025, n.71, conseguiti dallo studente;
 - h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché per i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240 nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

ART. 22

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità dei passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale, contenente:

- a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;
- b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;

c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;

d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:

- 1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;
- 2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
- 3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
- 4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;
- 5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
- 6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;

f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;

g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;

h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;

2) al comma 7-bis:

2.1) le parole: «si esprimono sul documento strategico» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE, si esprimono sul DPSM di cui al comma 7»;

2.2) le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e sono redatti in linea con gli obiettivi del DPSM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando altresì la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,»;

1.2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di performance e i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento delle milestones e dei target e dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1.»;

3) al comma 5:

3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «è redatto in linea con il Documento Strategico Pluriennale della Mobilità di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE e»;

4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli indicatori di performance e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel Contratto di Programma.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.

5-quater. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali ferroviari, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici predisposta dall'Unità di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 2022, n. 118, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».

2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, al monitoraggio e all'emissione di pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».

3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;

2) il comma 1-bis è integralmente sostituito dal seguente: «1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono trasmessi contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1 e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle previsioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;

b) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di servizi ferroviari Intercity)

1. Ai servizi Intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in-house o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo, debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti in-house di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari Intercity, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (market test), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli Orientamenti interpretativi della Commissione europea sul regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.».

4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi»;

b) la parola: «bandite» è sostituita dalla seguente: «avviate».

ART. 23

(Istituzione di Asset Ferroviari Italiani S.p.A. – AFI in attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

1. Per garantire la concorrenza nell'ambito delle gare per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario intercity e regionale, nonché di assicurare agli operatori aggiudicatari l'accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile, in attuazione della riforma 1.3 della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la costituzione della società «Asset Ferroviari Italiani S.p.A. - AFI» (misura M3C1- R.1.3), di seguito la "Società", con sede in Roma. La Società è partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Società è costituita e opera in conformità al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è qualificata società in house ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita sulla stessa il controllo analogo, secondo le modalità definite dallo statuto sociale.

2. Lo scopo della Società è garantire la disponibilità, l'efficienza e l'accesso non discriminatorio al materiale rotabile, supportando la concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale e promuovendo la transizione ecologica del settore, anche mediante operazioni di valorizzazione patrimoniale. Per il perseguimento di tale scopo, l'oggetto sociale, definito in dettaglio dallo statuto, consiste nelle attività di acquisto, gestione, manutenzione e locazione del materiale rotabile. Rientrano altresì nell'oggetto sociale:

- a) la stipula di convenzioni quadro con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i contratti di servizio di competenza statale, nonché con le regioni, per i servizi di competenza regionale;
- b) l'attività di supporto tecnico e consulenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle regioni nella pianificazione degli investimenti.

3. La Società opera esclusivamente per conto dello Stato e delle regioni per i contratti di servizio pubblico nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale. La Società fornisce il materiale rotabile esclusivamente in relazione ai contratti di servizio pubblico affidati tramite procedure competitive aperte al mercato. La Società non può assumere debiti e passività di altre società a partecipazione pubblica, in qualunque forma, ivi comprese garanzie e accoli.

4. Il materiale rotabile acquisito dalla Società a valere sulle risorse della misura M3C1 - R1.3 del PNRR è conforme ai requisiti di "zero emissioni", ai sensi del campo di intervento 072bis dell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ed è compatibile con gli standard ERTMS (*European Rail Traffic Management System*). La Società genera almeno il 90 per cento dei propri ricavi attraverso la locazione di materiale rotabile conforme al suddetto campo di intervento 72-bis.

5. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2075. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2075 sono disciplinati secondo le disposizioni del Codice civile.

6. La Società è costituita con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto predisposti in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La pubblicazione del predetto decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti in materia di costituzione di società per azioni, ferme restando le conseguenti annotazioni presso il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo e gli ulteriori adempimenti di legge. Con il medesimo decreto sono individuati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del Codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del

Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice civile. Al fine di assicurare l'attrazione di elevate professionalità e il tempestivo avvio dell'operatività, in fase di prima applicazione, il trattamento economico spettante agli amministratori della Società è determinato in misura equivalente a quello previsto per il Presidente e i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In fase di prima applicazione gli amministratori della società durano in carica due anni. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del Codice civile, nel rispetto della disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica e alle società in house.

7. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, di cui uno in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, gli esponenti aziendali sono selezionati tra persone che soddisfano i requisiti di integrità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ivi incluse, per quanto compatibili, le previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento Emittenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) n. 11971/1999 del 13 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale devono possedere l'autorità, le competenze e l'obiettività necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico, di controllo e supervisione del sistema di gestione dei rischi e di monitoraggio della gestione. Lo Statuto prevede divieti e limiti per i componenti del consiglio ad accettare incarichi presso operatori di mercato che siano concorrenti, controparti contrattuali rilevanti, fornitori strategici o clienti significativi della Società, nonché presso soggetti appartenenti ai rispettivi gruppi, per tutta la durata dell'incarico e per i ventiquattro mesi successivi dalla sua scadenza; prevede, altresì, regole di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, inclusi obblighi di informativa, astensione e motivazione in conformità all'articolo 2391 del codice civile e, ove applicabile, alla disciplina CONSOB in materia di operazioni con parti correlate.

8. La Società è iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Società provvede al reclutamento del personale nel rispetto della normativa vigente per le società a controllo pubblico. Può altresì avvalersi, in regime di comando o distacco, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da altre società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'assistenza tecnica, operativa e gestionale, ovvero conferire incarichi esterni nel rispetto della normativa vigente. In fase di prima applicazione e al fine di assicurare il tempestivo avvio dell'operatività, la Società è autorizzata a stipulare un accordo quadro di avvalimento con il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., avente ad oggetto la messa a disposizione, in distacco, di un contingente di trenta unità di personale dotate di adeguate esperienze e qualificazioni professionali in ambito tecnico e legale nelle attività di acquisto, gestione e manutenzione del materiale rotabile. Gli oneri relativi ai trattamenti economici del personale di cui al presente comma sono posti a carico della Società, in misura proporzionale all'apporto effettivamente reso alla medesima, secondo criteri e modalità definiti nel medesimo accordo quadro.

10. Con il decreto di cui al comma 6, è altresì approvato il piano industriale e finanziario preliminare della Società per il periodo 2026-2029, che individua almeno:

- a) le linee di sviluppo strategico e operativo, in coerenza con la missione statutaria;
- b) le caratteristiche delle attività da svolgere;
- c) i profili di adeguatezza patrimoniale, gli investimenti programmati, anche parametrato sulla base del numero delle procedure di affidamento stimate per il triennio 2026-2029 e le relative coperture finanziarie, con particolare riferimento alle risorse eccedenti la dotazione iniziale;
- d) la struttura organizzativa e di governance.

11. Il capitale sociale iniziale della Società è determinato in 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura M3C1-R1.3 del PNRR dal Fondo *Next Generation EU-Italia*.

12. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche in considerazione del raggiungimento dell'obiettivo M3C1-26 con scadenza 30 giugno 2026, nelle more dell'aggiornamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni di "assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 10, del presente decreto, il Ministero delle Infrastrutture è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione e nel limite massimo di euro 32.076.910,88, le risorse relative alla misura M3C1-R1.3 per il tempestivo espletamento di ogni adempimento necessario, ivi comprese le attività prodromiche alla costituzione della Società, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo PNRR. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 10 nonché ai fini del coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo della misura M3C1-R.1.3 del PNRR, il contingente di esperti dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di quattro ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026, i cui incarichi sono conferiti secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113., a valere, nel limite di euro 200.000 per l'anno 2026, sulle risorse di cui al primo periodo.

13. Alla Società sono trasferite:

- a) per le finalità di cui al comma 15, le risorse destinate alla misura M3C1-R1.3 del PNRR dal Fondo *Next Generation EU-Italia* pari a euro 1.168.000.000, nonché le eventuali risorse finanziarie rese disponibili per effetto di rimodulazioni, esclusioni, revoche di singoli interventi, anche ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, a valere del PNRR nell'ambito dell'investimento 4.4.2 "Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale" della Missione 2, Componente 2, e dell'investimento 11 "Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale" della Missione 7 del PNRR;
- b) a copertura dei costi di funzionamento e gestione della Società, le risorse di cui al comma 12 non utilizzate dall'unità di Missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di piena operatività della Società.

14. La Società è autorizzata a costituire un patrimonio destinato «materiale rotabile ferroviario», al quale possono essere trasferiti beni e rapporti giuridici dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da altre amministrazioni conferenti. In fase di prima applicazione è conferito al patrimonio destinato «materiale rotabile ferroviario» l'importo di euro 1.168.000.000 a valere sulle risorse della misura M3C1-R1.3 del PNRR. Il patrimonio destinato può essere articolato in comparti, anche specificamente dedicati al materiale rotabile di singole regioni o

enti locali. Il patrimonio destinato e i suoi comparti sono autonomi e separati, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa e rispondono esclusivamente delle obbligazioni da essi assunte, nei limiti dei beni e rapporti ad essi apportati o generati. Sul patrimonio destinato non sono ammesse azioni dei creditori della Società e, sul patrimonio della Società, non sono ammesse azioni dei creditori dei patrimoni destinati.

15. La proprietà dei treni intercity, acquisiti dal Ministero delle infrastrutture dei trasporti in attuazione dei target M2C2-35 bis e M7-31 del PNRR, è trasferita a titolo gratuito al patrimonio destinato di cui al comma 14. Il trasferimento è formalizzato con apposito accordo sottoscritto tra la Società e il predetto Ministero.

16. In relazione all'utilizzo delle risorse del PNRR, la Società fornisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione semestrale sulle attività svolte.

17. La Società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

18. Tutti gli atti connessi alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

ART. 24

(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato già raggiunto il relativo target PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, ad erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal contratto di programma 2022-2026 - parte investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. L'importo è erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui al secondo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.

2. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Al fine di

promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, a RFI S.p.A. è attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalità di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il Comune e la Regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 o 48, comma 5, nonché, in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione dell'utilizzo a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate da RFI S.p.A in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.».

4. All'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazione, dalla legge 29 luglio 2025, n. 108, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono inserite le seguenti: «, che può delegarlo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello stato italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo».

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi delle eventuali economie di spesa relative agli interventi delle misure M2C2-I.4.1, M2C2-I.4.4.2, M7-I.11 e M2C4-I.4 del PNRR, nel limite massimo di 20 milioni di euro, ai fini dell'erogazione, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica, che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale, destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali. L'efficacia della misura prevista dal presente articolo è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nell'ambito del limite di spesa di cui al primo periodo, una quota non superiore a euro 170.000 è destinata alla progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma digitale per la ricezione delle istanze e la informatizzazione del processo di erogazione dei contributi.

ART. 25

(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'investimento 4.5 “regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche” della Missione 2, Componente 4, del PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – FNIISSI (“Fondo”). Il Fondo finanzia prioritariamente i progetti del Piano nazionale degli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 1.000.000.000 euro a valere sulle risorse assegnate al predetto investimento dal Fondo *Next Generation EU-Italia*.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale degli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante il riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 i gestori del servizio idrico integrato accreditati all'anagrafica operatrice di cui all'articolo 5 della delibera 347/2012/R/IDR dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ivi inclusi quelli operanti nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le previsioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A..
5. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, INVITALIA S.p.A. provvede a definire ed a rendere pubblici:
 - a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 3, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
 - b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
 - c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
 - d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - e) le modalità di gestione e di trasferimento alla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia delle risorse del Fondo di cui al comma 1 ai fini dell'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.
6. INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 5 e alla predisposizione di apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento.

7. Gli oneri per le attività di gestione del Fondo di cui al comma 1 da parte di INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 4 per cento, a carico delle risorse del medesimo Fondo.

8. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 4, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

Capo VII

Disposizioni urgenti in materia di investimenti

ART. 26

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. In relazione all'investimento 9 “Misura rafforzata: Transizione 4.0” della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate e con il Gestore dei servizi energetici (GSE). Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e al GSE, limitate a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

2. In relazione all'investimento di cui al comma 1, nonché all'investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria” della Missione 4, Componente 2 del PNRR (M4C2- Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è, altresì, autorizzato ad avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle Amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, con riferimento alla misura M4C2 - Investimento 2.3 e pari a 14,5 milioni euro per l'anno 2027 con riferimento alla misura M1C2 - Investimento 9, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal Fondo *Next Generation EU-Italia*.

3. Al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'investimento “Transizione 4.0”.

4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) "*AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain*" e "*AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for European SMEs*", non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.762,50 per l'anno 2026 e di euro 3.046.614 per l'anno 2027.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, si provvede, quanto ad euro 6.324.762,50 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del Fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge

1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto ad euro 3.046.614 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per la parte destinata alla Promozione e realizzazione di progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e formazione su tecnologie avanzate.

ART. 27

(Disciplina dei crediti di imposta relativi agli investimenti – attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR e dell'Investimento 1.5 «Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)» della Missione 5 – Componente 3 del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finanziate con risorse nazionali ed europee».
2. All'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole «con altre agevolazioni» sono inserite le seguenti: «finanziate con risorse nazionali ed europee».
3. All'articolo 1, comma 1059, settimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «con altre agevolazioni» sono inserite le seguenti: «finanziate con risorse nazionali ed europee».
4. All'articolo 1, commi da 203 a 203-*sexies* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi nazionali ed europei a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».
5. All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finanziate con risorse nazionali ed europee».

ART. 28

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 30:
 - 1) al comma 1- bis, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre Autorità competenti,»;
 - 2) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando» sono inserite le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;
 - 3) al comma 1- quater, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis» sono inserite le seguenti: «e in caso di mancata adozione da parte gestore del piano nel termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace,»;
 - b) all'articolo 31- bis, secondo comma, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza»;

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di ambiente

ART. 29

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le modalità previste con decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. (di seguito: “GSE”), ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025. Il GSE subentra al Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l’erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi dell’articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea (2021/C58/01) recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e alle prescrizioni previste per i singoli investimenti di cui al comma 1 nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, il GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del

comma 3, gli accordi di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.

7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte del GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito che opera conformemente alle prescrizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, il GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:

a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;

c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;

d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.

9. Fino al trasferimento delle risorse al GSE ai sensi del comma 2, il GSE medesimo ha la facoltà di anticipare i contributi di cui al presente articolo mediante risorse nella propria disponibilità, nel limite del dieci per cento dell'ammontare complessivo dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1, assicurando l'equilibrio economico finanziario del proprio bilancio. Alle risorse trasferite sui conti correnti dedicati del GSE ai sensi del comma 2, che restano nella esclusiva disponibilità del GSE medesimo sino al relativo complessivo impiego per le stesse finalità, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

10. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi relativi all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, compresi i correlati servizi di supporto tecnico-operativo, è autorizzata una spesa, nel limite di euro 16.000.000 per l'anno 2026, a valere sugli stanziamenti relativi all'investimento 3.1 della missione 2, componente 2, del PNRR.

PARTE II

Disposizioni in materia di politiche di coesione

ART. 30

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa, la modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto

cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione, nonché in ogni altro caso individuato d'intesa tra le Parti.»;

b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».

2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione della somma complessiva di 200 milioni di euro in favore del Ministero del turismo per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 178 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a complessivi 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare;

b) quanto a complessivi 150 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La delibera del CIPESS di cui al comma 2 indica il cronoprogramma procedurale e finanziario delle iniziative finanziabili ai sensi del medesimo comma 2, in coerenza con le disponibilità annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa.

4. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del ciclo 2021-2027, sono stanziati 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti Comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione degli interventi medesimi sono definiti mediante apposito bando adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, congiuntamente al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta:

a) l'assegnazione della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE) n. 61/2020 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;

b) l'assegnazione della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.

PARTE III

Disposizioni finali

ART. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo, con una dotazione iniziale di 350 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato alla realizzazione di investimenti correlati a quelli previsti dal PNRR e di quelli diretti ad assicurarne l'operatività e a potenziarne l'efficacia, nonché al finanziamento di specifiche iniziative, individuate con il decreto di cui al comma 3, relative alle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione, di audit e di controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è periodicamente alimentato dalle economie di spesa maturate nell'ambito delle misure del PNRR, di titolarità delle Amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dalle economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 4, lettera o) del medesimo decreto-legge, risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rispettivamente alla data del 30 giugno 2026 e del 31 dicembre 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione è determinata l'entità delle economie di cui al primo periodo che affluiscono al Fondo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo in favore delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. In particolare, nei limiti delle risorse disponibili, il decreto definisce:

a) i criteri di ripartizione tra le Amministrazioni beneficiarie delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti e delle iniziative di cui al comma 1;

- b) i criteri di selezione degli investimenti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di erogazione delle risorse;
- d) le procedure di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse assegnate nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di gestione dei fondi del PNRR.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 350 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle economie di spesa maturate nell'ambito delle misure del PNRR, di titolarità delle Amministrazioni centrali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e sulle economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 4, lettera o) del medesimo decreto-legge, risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 alla data del 31 ottobre 2025.

ART. 32

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 33

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(Art. 7, comma 1)

Regione	Provincia/province
Abruzzo	Chieti
Basilicata	Potenza
Calabria	Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania	Caserta
Emilia-Romagna	Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone, Udine
Lazio	Roma
Liguria	La Spezia, Savona
Lombardia	Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche	Ancona, Ascoli Piceno
Molise	Campobasso
Piemonte	Asti, Cuneo, Torino
Puglia	Brindisi
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana	Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen
Umbria	Terni
Veneto	Treviso, Venezia, Verona

Allegato 2

(Art. 16, comma 7)

Tabella – ambito di competenza delle Direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze

Direzione territoriale del Dipartimento della giustizia tributaria	Ambito territoriale di competenza -Regioni in cui sono presenti le sedi delle Corti di giustizia tributaria
Sede di Milano	Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta
Sede di Roma	Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria
Sede di Napoli	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia